PUNTI QUALIFICANTI

DELLE *NORME* DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

0. Premessa

Il presente contributo vuole offrire soltanto una rilettura, semplice o corrente, delle *Norme* C.E.I.[1], evidenziandone gli elementi che sembrano prevalenti e quindi prescindendo da quelli più particolari o tecnici.

Dividiamo il discorso nei seguenti punti:

1. Il problema dei costi.

2. L'assetto ottimale dei tribunali.

3. Il sistema di finanziamento dei tribunali.

1. Il problema dei costi

Il problema centrale e preso in considerazione in modo diretto è quello dei costi delle cause e degli oneri a carico delle parti.

1. Ogni causa ha costi che possono considerarsi in modo bipartito: quelli relativi al tribunale e quelli relativi all'avvocato. Parliamone pertanto distintamente.

1.1. I costi relativi al tribunale sono quelli che esso sostiene per espletare una certa causa. E sono duplici: i costi generali del tribunale (personale, manutenzioni, acquisti ...), rapportati a ciascuna causa, e le cosiddette spese vive (perizie d'ufficio, trasferte ...) da sostenersi per ciascuna causa[2]

Il calcolo delle spese vive è di immediata attuazione. Quello per i costi del tribunale può invece consistere nel rapporto tra i costi generali relativi all'anno precedente divisi per il numero delle cause sempre dell'anno precedente. Il calcolo risulta del tutto forfettario, ma è, comunque, l'unico possibile.

1.2. I costi relativi all'avvocato sono duplici: l'onorario e le spese vive[3].

2. Tutto ciò premesso, quali sono i soggetti a carico dei quali sono posti gli oneri finanziari sopra evidenziati?

La soluzione data dalle *Norme* prende in distinta considerazione i due tipi di costi.

2.1. Quanto a quelli del tribunale, le *Norme* sposano un criterio di quasi gratuità per il ministero della Chiesa in questo ambito.

---

[1] Il testo è pubblicato nelle pp.....

[2] Cf. art. 2, § 2; art. 4, § 1 delle *Norme*.

[3] Cf. art. 5, § 3 delle *Norme*.

Il motivo di fondo che determina il legislatore ad adottare il sistema della quasi gratuità è l'assimilazione del processo per accertare la nullità del matrimonio al caso della celebrazione dei sacramenti, che è del tutto gratuita o prevede una semplice offerta.

Cosa, dunque, statutiscono le *Norme*?

Alla parte attrice viene richiesto come obbligatorio un contributo fisso, stabilito oggi nella misura di Lit. 700.000; alla parte convenuta, che si costituisca in giudizio, un contributo obbligatorio di Lit. 350.000. Tale contributo fisso s'intende riferito alla causa considerata nella sua interezza, cioè nei due gradi di giudizio; è, quindi, da versarsi una sola volta[4].

Le parti in provata indigenza vengono comunque esentate dal versamento del predetto contributo. Sono altresì possibili forme di riduzione o di rateizzazione[5].

Alle parti viene inoltre prospettata la possibilità di contribuire ai costi della causa decidendo in coscienza, a seconda della disponibilità di ciascuno e quindi in modo libero. E affinché tale libertà sia reale, si stabilisce che l'eventuale contribuzione sia segreta: le parti potranno versare quanto deciso in coscienza non direttamente al tribunale, bensì direttamente alla C.E.I., su un modulo di conto corrente alla stessa intestato e spedito.

Le parti vengono informate della predetta possibilità di contribuire, dei costi della loro causa e delle modalità di versamento del contributo, dal tribunale di prima istanza che è quello che ha avuto più modo di contattare e di conoscere le parti[6].

La soluzione adottata dalle *Norme* ha l'innegabile pregio di rendere l'onere della causa il meno gravoso possibile e nello stesso tempo quello di ribadire, sia con la richiesta di contributo obbligatorio sia con la proposta di quello libero, il principio del sovvenire alle necessità della Chiesa. Senza contare che il contributo obbligatorio può scoraggiare l'introduzione di cause senza fondamento.

Conseguenza inevitabile delle predette statuizioni è che i costi delle cause a cui non abbiano provveduto le libere contribuzioni delle parti vengono assunti dalla C.E.I., che provvede a finanziare i tribunali secondo le modalità che più oltre specifichiamo e dalla Regione eccllesiastica di appartenenza di ciascun tribunale[7].

2.2. I costi relativi all'avvocato restano a carico delle parti. Tuttavia con le seguenti specificazioni.

Gli onorari degli avvocati vengono fissati tra un minimo di Lit. 2.500.000 e un massimo di Lit. 5.000.000. Per le spese vive vengono ugualmente stabiliti un minimo e un massimo[8]. Con tale sistema si evita che il costo dell'avvocato superi una data somma.

Per le parti in provata indigenza, e comunque esentate dal contributo obbligatorio, rimane in pieno vigore l'istituto del gratuito patrocinio. I costi vengono, pertanto, assunti dal tribunale e di conseguenza ricadono sulla C.E.I.[9].

Vengono istituiti i cosiddetti "patroni stabili", già, peraltro, previsti dal can. 1490. Ogni tribunale deve averne almeno due. La loro funzione è duplice: offrire consulenza ai fedeli che vogliano introdurre una causa di nullità; assistere i fedeli che richiedano il loro patrocinio, a condizione, però, che a tale incarico vengano assegnati dal preside del collegio giudicante il quale deciderà tenendo conto dei criteri al riguardo stabiliti dalle *Norme*. Ai patroni stabili nulla è dovuto da parte dei fedeli.[10].

---

[4] Cf. art. 4, § 2 delle *Norme*.
[5] Cf. art. 4, §§ 1-2 delle *Norme*.
[6] Cf. art. 4, § 3 delle *Norme*.
[7] Cf. art. 2. § 1 delle *Norme*.
[8] Cf. art. 5, § 3 delle *Norme* e le *Determinazioni* approvate dal Consiglio Episcopale Permanente (19-22 gennaio 1998); queste ultime sono pubblicate a p.....
[9] Cf. art. 5, § 6 delle *Norme*.
[10] Cf. art. 6 delle *Norme* e le *Determinazioni* approvate dalla Presidenza della C.E.I. (19 gennaio 1998); queste ultime sono pubblicate a p.....

2. L'assetto ottimale dei tribunali

Insieme al tema particolare che abbiamo fin qui descritto, le *Norme* prendono in considerazione anche il più ampio problema dell'ottimale assetto dei tribunali.

Evidenziamo nel seguito, in modo sintetico, tali aspetti.

2.1. Ogni tribunale deve dotarsi di un suo *Regolamento*, approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale[11]. La C.E.I. aiuta tale formulazione offrendone uno schema.

2.2. L'amministrazione risulta meglio strutturata. In particolare rileviamo:

La Regione ecclesiastica è il soggetto di imputazione dei rapporti amministrativi gestionali. Ricordiamo, peraltro, che il tribunale ecclesiastico non è persona giuridica, ma lo è la Regione ecclesiastica[12].

2.3. Un rendiconto dell'amministrazione viene redatto su schema predisposto dalla C.E.I. e presentato ogni anno alla Presidenza della stessa[13].

2.3. Un elenco degli avvocati e dei procuratori è previsto come obbligatorio presso ogni tribunale[14]. Gli avvocati e i procuratori devono attenersi al Regolamento del tribunale[15].

2.4. Il servizio di consulenza viene incrementato con i "patroni stabili"[16].

Come si nota, tali determinazioni sono sparse nell'insieme delle *Norme* e costituiscono preziose stimolazioni per un miglior funzionamento dei tribunali. Sono altresì premessa per ulteriori normative al riguardo. In questo senso possiamo ritenere che le attuali *Norme* sono dinamiche.

3. Il sistema di finanziamento dei tribunali

Circa il sistema di finanziamento ai rribunali, le *Norme* prevedono tre tipi di intervento e due soggetti competenti a erogare le necessarie sovvenzioni.

3.1. Un contributo annuale della C.E.I.

Così, al riguardo, recitano le *Norme*: «Il contributo finanziario della C.E.I. per ciascun tribunale regionale è determinato dai seguenti criteri:
una quota uguale per ogni Tribunale;
una quota aggiuntiva, computata in relazione:
al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente nell'anno precedente;
al numero delle cause di primo e secondo grado pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'entità delle quote è aggiornata ogni due anni dal Consiglio Episcopale Permanente»[17].

---

[11] Cf. art. 1, § 2 delle *Norme*.
[12] Cf. art. 1, §§ 1-2 delle *Norme*.
[13] Cf. art. 3, § 2 delle *Norme*.
[14] Cf. art. 5, § 1 delle *Norme*.
[15] Cf. art. 5, § 2 delle *Norme*.
[16] Cf. art. 6, § 2 delle *Norme*.

«Entro il mese di aprile di ciascun anno, la Presidenza della C.E.I. determina il contributo da assegnare al tribunale regionale con riferimento all'anno precedente e lo versa sul conto di cui all'art. 1, § 2 entro il mese di settembre»[18].

3.2. Un contributo della C.E.I. e della Regione ecclesiastica in parti uguali qualora il bilancio del Tribunale evidenzi un passivo.

Ancora le *Norme*:

«Nel caso in cui il rendiconto, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso - dopo verifica da parte della C.E.I. - viene operato dalla Conferenza Episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali.

Per la verifica di cui sopra, la Presidenza della C.E.I. acquisisce dal tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.

Nel deliberare sull'intervento di ripianamento, la Presidenza della C.E.I. può fornire al tribunale interessato, previa consultazione con il suo Moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento»[19].

3.3. Un contributo della C.E.I. e della Regione ecclesiastica in parti uguali alle spese straordinarie per la sede del tribunale.

«Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza Episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all'ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza Episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali»[20].

4. Conclusione

Le *Norme* emanate dalla C.E.I. sono indubbiamente di notevole rilievo; sono tuttavia un inizio.

Richiedono ora un tempo di sperimentazione e di applicazione. Approvate *ad experimentum* per un triennio, richiederanno anche modifiche. L'importante è senza dubbio aver incominciato un cammino.

+ FRANCESCO COCCOPALMERIO
Vescovo Ausiliare di Milano
Membro della Commissione Episcopale
per i problemi giuridici
Piazza Fontana, 2
20122 - Milano

[17] Cf. art. 3, § 1 delle *Norme*.
[18] Cf. art. 3, § 3 delle *Norme*.
[19] Cf. art. 3, § 4 delle *Norme*.
[20] Cf. art. 3, § 5 delle *Norme*.